

ALAC TORINO  
VIA CRISTOFORO COLOMBO 19  
10129 TORINO (TO)

**OGGETTO: Consulenza giuridica n. 901-7/2020  
Associazione/Ordine ALAC TORINO  
Codice Fiscale 97770090013  
Istanza presentata il 28/09/2020**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DL n. 34 del 2020 , e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'istante chiede se esiste un massimale per un intervento di riqualificazione energetica, effettuato mediante "l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari" (di cui all'art.14, comma 2.1, del d. lgs. 4 giugno 2013, n.67, inserito dall'art.119, comma 16, lettera b, del citato D. L. 34/2020), qualora esso costituisca un intervento "trainato" (ai sensi dell'art.119, commi 2, dello stesso D.L. 34/2020) da un intervento "trainante", quest'ultimo rappresentato dall'esecuzione dello "isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che

interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio" (di cui all'art.119, comma a, del D. L. 34/2020), fermo restando che l'esecuzione congiunta dei citati due interventi ("trainante" + "trainato") deve consentire "il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio" (ai sensi dell'art.119, comma 3, del D. L. 34/2020) ove essi vengono svolti, affinché entrambe gli interventi in questione possano far insorgere il diritto a ricevere un credito di imposta pari al 110% della spesa sostenuta (ai sensi dei commi 1 e 2 del D. L. 34/2020), nel rispetto dei valori massimi di costo specifici di ogni specifico lavoro necessario a realizzare gli interventi stessi (come individuati all'art.3 del Decreto interministeriale 6 agosto 2020 e nel relativo Allegato A, punto 13, ed Allegato I).

La ragione dell'interpello discende dalla circostanza che sembra esistere confusione tra quanto stabilito a livello legislativo (dal D.L. 34/2020) e quanto indicato a livello regolamentare dal Decreto interministeriale 6/8/2020.

Livello legislativo.

L'art.119, lettera a, del D. Lg. 34/2020 sancisce (con riferimento ai cosiddetti interventi "trainanti"):

«a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari».

In base a quanto così sancito, il massimale di 50 mila (ovvero 40/30 mila, a seconda del caso) euro per la detrazione - nella misura del 110% della spesa sostenuta - si riferisce quindi all'intervento «di cui alla presente lettera» (a), e cioè l'isolamento delle strutture OPACHE. Il che sembra escludere che tale massimale possa concernere intervento di isolamento termico su strutture non opache, quali le finestre.

Il successivo comma 2 dell'art.119 del D. Lg. 34/2020 sancisce (con riferimento ai cosiddetti interventi "trainati"):

«L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Esso rinvia dunque all'art.14 del D.L. 63/2013 per individuare in cosa consistono gli «altri» interventi ammessi a godere del "Superbonus 110%" nonché gli eventuali limiti massimi di spesa per ciascuno di essi.

Per quanto qui d'interesse, l'art.14, commi da 1 a 2 ter, del richiamato D.L. 63/2013 sancisce:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».

Per effetto del richiamo disposto dall'art.119, comma 2, del D.L. 34/2020 all'art. 2.1 del D.L. 63/2013, gli «interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi»; rappresentano un intervento "trainato", che può beneficiare del "Supebonus 110"; non hanno un massimale di spesa, giacché né il citato art.2.1. lo prevede, né alcun massimale è fissato da altra norma, come invece accade per le «schermature solari» (per le quali il massimale è di 60 mila euro, in base a quanto disposto dal precedente comma 2, lettera b, dello stesso art.14 del D.L. 63/2013) nonché per

«l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili» (per i quali il massimale è di 30 mila euro, ai sensi del successivo comma 2 bis dell'art.14 del D.L. 63/2013).

In sintesi: in base alla normativa a livello legislativo, un intervento di efficientamento energetico, costituito dallo «acquisto e posa in opera di finestre»: non rientra nella previsione del primo comma, lettera a), dell'art.119 del D. L. 34/2020 (il quale prevede tra gli interventi "trainanti" l'isolamento delle superfici opache e tali non sono le finestre), ma in quella del suo secondo comma (il quale contempla gli interventi "trainati"); gode del cosiddetto "Superbonus 110%", se l'edificio ottiene un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, grazie all'esecuzione dell'intervento "trainante" e di quello "trainato"; non è soggetto:

- né al massimale di spesa previsto dal primo comma, lettera a), dell'art.119 del D. L. 34/2020, giacché esso si riferisce solo agli interventi di coibentazione delle superfici opache;

- né ad alcun altro massimale previsto da altra norma.

In tale senso sembrerebbe deporre la "Guida al Superbonus" pubblicata dall'Agenzia delle Entrate (tabelle alle pag.19, 22 e 23) nonché la Circolare n.24 dell'8 agosto 2020 (pag.23, punto 2.1) .

Livello regolamentare.

L'incertezza interpretativa insorge per effetto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020, siccome all'art.2 - dedicato a individuare la «Tipologia e caratteristiche degli interventi» -esso tende a raggruppare in un unico insieme quelli «sull'involucro edilizio», così facendo pensare tutto ciò ivi descritto sia soggetto al massimale (rispettivamente ammontante a 50/40/30 mila euro, a seconda

del caso) di cui all'art.119, comma 1, lettera a) del D. L. 34/2020.

«1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:

a) . omissis ...

b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

I. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;

II. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

III. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;

IV. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

V. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;

VI. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e

3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

VII. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

VIII. ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;

IX. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

c) interventi di installazione di collettori solari ...»

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

Per le ragioni in precedenza espresse, sarebbe errata l'interpretazione che discenderebbe dalla lettura del citato art.2 del Decreto Interministeriale del 6 agosto



2020, giacché confliggente che le norme legislative in materia, gerarchicamente sovraordinate.

Ovvero, a voler ricondurre ad armonia il quadro giuridico, l'art.2 del Decreto Interministeriale in questione si limiterebbe semplicemente a descrivere gli interventi agevolabili secondo un'ottica diversa, senza però esplicitare effetto alcuno circa la loro regolamentazione agli effetti fiscali, giacché essa risulta esclusivamente sancita dall'art.119, commi 1 e 2, del D.L. 63/2013.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La Legge del 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha introdotto una specifica detrazione per gli interventi di sostituzione degli infissi, condizionata al raggiungimento di determinati limiti di trasmittanza termica. In particolare il comma 345 dell'art. 1 stabilisce: "Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m^2K$ , della Tabella 3 allegata alla presente legge." Tale norma è stata oggetto di una serie di proroghe oltre che modifiche relative alla percentuale di detrazione ed al numero di quote annuali in cui ripartire la

detrazione stessa. Non è però variata la misura della detrazione tuttora valida. A differenza di altri limiti, che si riferiscono alla spesa sostenuta, quello di cui si discute è relativo al beneficio stesso, che non può superare i 60.000,00 euro.

Il comma 2 dell'art. 119 del Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 stabilisce: "L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1."

Pertanto, nel caso in oggetto, il limite previsto per gli interventi di sostituzione degli infissi, quando sono eseguiti congiuntamente agli interventi agevolati con il superbonus al 110%, mantengono il limite alla detrazione massima di 60,000,00 euro previsto dalla citata legge finanziaria del 2007, come ribadito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 60 del 28/09/2020.

Tali limiti sono chiaramente indicati nel Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, rubricato "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.". Tale norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 5/10/2020, elenca, nell'allegato B, tutti i limiti di spesa o di detrazione specifici per tutti gli interventi interessati dalla norma introdotta con il D.L. 34/2020.

**Firma su delega del Direttore Regionale  
FABIO IGNACCOLO  
Disposizione di servizio n. 16/2020 del 12/11/2020  
Il funzionario delegato**

**BERNARDO MARONERO**

**(firmato digitalmente)**